



58.292,70", *"in via privilegiata, trattandosi di credito derivante da rapporto di lavoro subordinato"*.

1.2. Il Fallimento ha resistito all'opposizione, deducendo, all'udienza dell'11/3/2015, che *"il verbale d'udienza del 30.1.2014 (oggetto di opposizione) e comunicato a mezzo pec dal Curatore al ricorrente il 7.2.2014", "non contiene alcun decreto di esecutorietà, non ha certamente reso esecutivo lo stato passivo, essendo residua la trattazione di una domanda, la n. 45 ... in relazione alla quale veniva disposto un rinvio al 6.3.2014 (... come risulta dalla documentazione già depositata in atti)"*.

1.3. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione.

1.4. Il tribunale, in particolare, ha, in sostanza, affermato che: - *"è inammissibile un'impugnazione autonoma del decreto con cui il giudice delegato non ammette un singolo credito al passivo fallimentare ... essendo tale atto modificabile, fino alla data di deposito dello stato passivo con il decreto di esecutività ex art. 97 l.fall."*; - *"l'esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo, che ha indotto il legislatore a configurare l'opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva, di cui all'art. 98 l.fall., come rimedio impugnatorio avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, esclude infatti la proponibilità di un'opposizione al passivo anticipata"*; - il procedimento di accertamento dello stato passivo si conclude, infatti, con il decreto di esecutività reso a norma dell'art. 96, ultimo comma, l.fall., che è l'unico e il tipico provvedimento a contenuto precettivo, il cui termine per l'impugnazione decorre solo dalla sua comunicazione, mentre è inammissibile un'impugnazione del provvedimento di ammissione di singoli crediti perché in contrasto con l'esigenza



di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo.

1.5. Nel caso in esame, ha proseguito il tribunale, la documentazione in atti dimostra che: - il ricorrente ha proposto l'opposizione allo stato passivo depositando il relativo ricorso in data 26/2/2014; - il decreto di esecutività, invece, è stato emesso, *"terminato l'esame di tutte le domande"*, all'udienza del 16/6/2014 ed è stato, quindi, depositato in cancelleria il 22/7/2014; - lo stesso opponente, del resto, al n. 3 dell'indice della propria produzione documentale, ha definito quanto ivi allegato come *"copia verbale di udienza 30.1.2014"*, non potendo, all'evidenza, qualificarlo *"stato passivo esecutivo"*, in mancanza, all'epoca dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione, del decreto di esecutività del giudice delegato.

1.6. Né può rilevare, ha aggiunto il tribunale, il fatto che il curatore del fallimento, con pec del 7/2/2014, gli aveva trasmesso, nell'*"adempimento di quanto previsto nell'art. 97 l.fall."*, il *"verbale del 30.01.2014 contenente l'esame delle domande di ammissione e/o rivendica allo stato passivo del fallimento in oggetto"*, avvisando il creditore di poter *"eventualmente fare opposizione, ai sensi dell'art. 98 l.fall, entro trenta giorni ..."*: ferma l'irrilevanza di tale comunicazione, *"sarebbe stato comunque onere dell'opponente qualificare correttamente gli allegati alla comunicazione verificandone il contenuto effettivo"*.

1.7. Il tribunale, quindi, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, condannando l'opponente al rimborso, in favore del Fallimento, delle spese del giudizio, con una riduzione del 50% in ragione, tra l'altro, dell'invio della pec da parte del curatore.



1.8. [REDACTED] con ricorso notificato il 14/9/2023, illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.

1.9. Il Fallimento ha resistito con controricorso.

1.10. Il Pubblico Ministero, con memoria del 19/2/2026, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la mancata applicazione degli artt. 97 e 99 l.fall. e la falsa applicazione dell'art. 98 l.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l'inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo sul rilievo che il relativo ricorso era stato depositato prima del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, senza, tuttavia, considerare che: - il curatore del fallimento, con missiva del 7/2/2014, aveva comunicato ai creditori il verbale dell'udienza del 30/1/2014, con l'espressa avvertenza che, entro trenta giorni dalla sua ricezione, poteva essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 98 l.fall.; - il verbale dell'adunanza del 30/1/2014, a sua volta, esponeva che lo stato passivo così come proposto dal curatore era stato approvato dal giudice delegato, ad eccezione della domanda n. 45, per la quale l'udienza era stata differita al 6/3/2014; - tale comunicazione, inviata dal curatore fallimentare a tutti i creditori, compresi gli esclusi, era, dunque, idonea a far decorrere il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l'inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo sul rilievo che il relativo ricorso era stato depositato prima del



deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e che la domanda era di conseguenza carente di una condizione dell'azione, e cioè l'interesse ad agire, omettendo, tuttavia, di considerare che: - il decreto di esecutività, approvato il 16/6/2014, aveva confermato la decisione di non ammettere il credito vantato dall'opponente; - al momento della decisione, l'interesse ad agire era, pertanto, senz'altro sussistente.

2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

2.4. Il procedimento di accertamento dello stato passivo si conclude, infatti, solo con il decreto di esecutività del giudice delegato a norma dell'art. 96, ultimo comma, l.fall..

2.5. L'art. 96, commi 3° e 4°, l.fall. prevede, invero, che, se le operazioni non possano esaurirsi in una sola udienza, il giudice può rinviarne la prosecuzione *"a non più di otto giorni"* e che, una volta terminato *"l'esame di tutte le domande"*, *"il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria"*.

2.6. Tale decreto, pronunciato solo quando è *"terminato l'esame di tutte le domande"*, è, in effetti, l'unico e tipico provvedimento con il quale il giudice delegato decide, in via definitiva, sulle domande di ammissione allo stato passivo (art. 96, comma 1°, l.fall.).

2.7. Il curatore, dal suo canto, solo *"dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancata accoglienza della domanda"* (art. 97 l.fall.).

2.8. La formazione dello stato passivo ed il relativo decreto di esecutività, dunque, presuppongono, come risulta dall'art. 96, comma 4°, l.fall., che sia completato l'esame di tutte le relative domande.



2.9. Deve, di conseguenza, escludersi che, in relazione alle domande esaminate nella prima udienza e nelle successive eventuali di rinvio, possano essere adottati altrettanti provvedimenti di esecutività.

2.10. Il termine per l'eventuale opposizione di un creditore escluso decorre, pertanto, dalla data di deposito del decreto di esecutività emesso dopo l'esame di tutte le domande (Cass. n. 14099 del 2016).

2.11. Il procedimento di accertamento dello stato passivo si conclude, del resto, solo con il decreto di esecutività, avverso il quale, come prevede l'art. 98, comma 1°, l.fall., sono proponibili i rimedi impugnatori dell'opposizione, dell'impugnazione dei crediti ammessi e della revocazione.

2.12. L'opposizione allo stato passivo, infatti, è dichiaratamente proposta *"contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo"* (art. 98, comma 1°, l.fall.) entro il termine di trenta giorni dalla *"comunicazione di cui all'articolo 97"* (art. 99, comma 1°, l.fall.).

2.13. Il decreto di esecutività dello stato passivo *"costituisce"*, pertanto, *"l'esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato"* (Cass. n. 650 del 2003).

2.14. I singoli provvedimenti che il giudice delegato pronuncia nel corso del procedimento costituiscono, per contro, mere delibazioni provvisorie, prive di qualsivoglia attitudine ad assumere, con riguardo alle ragioni di credito oggetto della domanda esaminata, efficacia preclusiva di qualsiasi altra determinazione, e destinate, invece, ad assumere carattere di definitività solo quando, a seguito dell'adunanza, l'accertamento di tutte le ragioni di credito azionate in giudizio viene trasfuso



nel decreto di esecutività dello stato passivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato.

2.15. Il modello procedimentale tracciato dagli artt. 94-97 l.fall. si articola nell'esame progressivo delle domande di ammissione e nel deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo, nel quale si fondono tutte le decisioni *medio tempore* assunte dal giudice delegato, che, rispetto al provvedimento finale, assolvono ad una funzione solo preliminare e prodromica, perciò, palesemente interlocutoria.

2.16. Il giudice delegato, dunque, nel corso l'adunanza, pronuncia provvedimenti che non contengono statuizioni incidenti sulle posizioni sostanziali portate al suo esame dai creditori, posto che il suo potere cognitivo si esaurisce non con tali determinazioni, singolarmente considerate, ma solo con il decreto di esecutività nel quale confluiscono e che le assorbe (Cass. n. 650 del 2003).

2.17. D'altra parte, l'esigenza di una definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo ha indotto il legislatore a configurare l'opposizione dei creditori esclusi come rimedio impugnatorio avverso (non i singoli decreti pronunciati nel corso dell'adunanza ma) il (solo) decreto di esecutività dello stato passivo, con la conseguente impossibilità di configurare un'opposizione al passivo "*anticipata*" rispetto al deposito del decreto di esecutività (Cass. n. 559 del 2010).

2.18. Il decreto di esecutività dello stato passivo presuppone, dunque, che "*sia stato completato l'esame di tutte le domande*", "*restando*", per contro, "*escluso che, in relazione alle domande man mano esaminate nella prima udienza e nelle successive udienze di rinvio, possano essere adottati altrettanti decreti di esecutività, unico essendo il provvedimento contro il*



quale sono ammesse le impugnazioni di cui all'art. 98 legge fall."

(Cass. n. 14099 del 2016; conf., Cass. n. 13886 del 2017, in motiv.).

2.19. Deve, pertanto, escludersi che, nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove erroneamente emessi, devono ritenersi *tamquam non essent*, e quindi privi di effetti ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo (cfr. Cass. n. 3054 del 2021; Cass. n. 14099 del 2016; Cass. n. 7556 del 2018; Cass. n. 559 del 2010).

2.20. La modificabilità dei provvedimenti di ammissione al passivo emessi prima dell'esaurimento del procedimento di verifica, rinviando all'esito di quest'ultimo la proposizione di qualsiasi contestazione in ordine all'esistenza ed all'ammontare dei crediti ed alla relativa collocazione, comporta, in effetti, l'inidoneità dei predetti provvedimenti a far decorrere il termine di cui all'art. 99, comma 1°, l.fall., escludendo quindi anche la possibilità di ricollegare alla mancata proposizione dell'opposizione l'acquisto di efficacia definitiva, sia pure limitata all'ambito del concorso tra i creditori (Cass. n. 21537 del 2021, in motiv.).

2.21. Il giudizio di accertamento del passivo è, in altri termini, destinato a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il decreto con il quale, dopo l'esame di tutte le domande, il giudice delegato dichiara l'esecutività dello stesso passivo: a seguito del quale soltanto, infatti, il curatore, a norma dell'art. 97 l.fall., comunica *"a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 93, informando il creditore*



del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda" (Cass. n. 14099 del 2016, in motiv.).

2.22. Il termine per l'impugnazione, secondo il combinato disposto degli artt. 97 e 99, comma 1°, l.fall., decorre, del resto, solo dalla comunicazione della dichiarazione di esecutività riguardante l'intero stato passivo: e non dalle comunicazioni che, prima del deposito di tale decreto, il curatore abbia trasmesso ai creditori che, a mezzo di provvedimenti pronunciati nel corso dell'adunanza, siano stati in tutto o in parte esclusi dallo stato passivo.

2.23. Tali comunicazioni, infatti, ove mai eseguite, non sono certo idonee, pur essendo errate, a consentire l'impugnazione di un provvedimento, e cioè il decreto di esecutività, che, in quel momento, non è stato ancora pronunciato né depositato in cancelleria (art. 96, comma 4°, l.fall.) e non è, dunque, giuridicamente esistente.

2.24. L'opponente, del resto, quale che sia il tenore della comunicazione ricevuta dal curatore, ha, con ogni evidenza, l'onere di accertare l'effettiva pronuncia del decreto che impugna: che, come detto, è e resta, come chiarisce inequivocamente l'art. 98, comma 1°, l.fall., solo il decreto con il quale il giudice delegato, all'esito dell'esame di *"tutte le domande"* di ammissione, abbia reso esecutivo lo stato passivo (art. 96, ult. comma, l.fall.).

2.25. Né l'eventuale pronuncia di uno o più atipici decreti di esecutività dello stato passivo, pronunciati prima ancora di avere esaurito l'esame di tutte le domande, potrebbe indurre a diversa conclusione, in forza del menzionato principio della necessaria unitarietà di approvazione di esso, che trova fondamento nell'esigenza di potenziale contraddittorio c.d.



incrociato di tutti i creditori, legittimati ad interloquire su tutte le domande proposte.

2.26. Come ricordato dal Pubblico Ministero, le decisioni adottate dal giudice delegato nel corso delle udienze in cui si articola l'esame delle domande sono solo provvisorie e diventano intangibili esclusivamente a far data dall'approvazione dello stato passivo finale (Cass. n. 559 del 2010; Cass. n. 13886 del 2017; Cass. n. 3054 del 2021; Cass. n. 9850 del 2022; Cass. 30718 del 2023).

2.27. Il decreto di esecutività dello stato passivo è, per contro, l'esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato; laddove i precedenti provvedimenti sono, invece, elementi interni alla fattispecie progressiva in cui si scandisce la procedura di accertamento del passivo, destinato a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il suddetto decreto di esecutività ed insuscettibili, perciò, sia di autonoma efficacia lesiva, sia di anticipata impugnativa (Cass. n. 13886 del 2017), non potendosi, del resto, ritenere che la collocazione dei crediti nel passivo fallimentare si configuri alla stregua di una fattispecie sostanziale generatrice del diritto o di una condizione dell'azione e non possa, dunque, utilmente sopravvenire alla formulazione della domanda (Cass. n. 559 del 2010).

2.28. Deve, in definitiva, ribadirsi che: - il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo esecutivo con decreto depositato in cancelleria solo dopo aver terminato l'esame di tutte le domande presentate tempestivamente; - deve, dunque, escludersi che, nel caso in cui il procedimento di verifica si protragga per più udienze, il giudice possa adottare all'esito di ciascuna di esse altrettanti decreti di esecutività, i quali, ove



erroneamente emessi, devono ritenersi *tamquam non essent*, e quindi privi di effetti ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione allo stato passivo; - la modificabilità dei provvedimenti di ammissione al passivo emessi prima dell'esaurimento del procedimento di verifica, rinviando all'esito di quest'ultimo la proposizione di qualsiasi contestazione in ordine all'esistenza ed all'ammontare dei crediti ed alla relativa collocazione, comporta l'inidoneità dei predetti provvedimenti a far decorrere il termine di cui all'art. 99, comma 1°, l.fall.; - è, dunque, inammissibile un'impugnazione (come quella proposta dal ricorrente) del decreto con cui il giudice delegato non ammette un singolo credito al passivo fallimentare ovvero lo ammette in via chirografaria, anziché con la causa di prelazione richiesta, essendo tale atto modificabile, fino alla data di deposito dello stato passivo, con il decreto di esecutività; - l'esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo, che ha indotto il legislatore a configurare l'opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva, di cui all'art. 98 l.fall., come rimedio impugnatorio avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, esclude infatti la proponibilità di un'opposizione al passivo anticipata; - né la collocazione dei crediti nel passivo fallimentare si configura alla stregua di una fattispecie sostanziale generatrice del diritto o di una condizione dell'azione, non potendo utilmente sopravvenire alla formulazione della domanda (Cass. n. 559 del 2010).

2.29. Il decreto impugnato, lì dove ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione, si è, dunque, correttamente attenuto agli esposti principi e, come tale, si sottrae alle censure svolte, sul punto, dal ricorrente.



2.30. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 88 c.p.c., in relazione all'art. 91 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, nello statuire in ordine alle spese, ha ritenuto di compensare solo per metà le spese di lite, in ragione dell'invio della pec da parte del curatore, senza, per contro, considerare che il Fallimento, in violazione del dovere di solidarietà e di leale cooperazione, non aveva dedotto, in memoria ed alla prima udienza del 25/6/2014, l'insussistenza di uno stato passivo dotato di esecutività e, dunque, di eccepire un'opposizione anticipata, facendolo, peraltro, rilevare nel marzo 2015, e cioè nove mesi dopo il deposito dello stato passivo.

2.31. Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, ha, in sostanza, lamentato che il tribunale non abbia disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. La giurisprudenza di questa Corte è, per contro, ferma nel ritenere che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientri nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione (nel caso in esame, integrale), non può essere censurata in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. SU n. 19886 del 2019, in motiv.; Cass. SU n. 14989 del 2005).

3. Il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,



della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 2.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 marzo 2026.

Il Presidente

